

Milano 10 ottobre 2012

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

DECRETO CRESCITA BIS

IL REGISTRO UNICO INTERMEDIARI E' FINALMENTE UNICO

Gentilissimi,

l'art. 22, commi 10, 11, 12 del recente Decreto Crescita c.d. *bis*, approvato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di conversione previo passaggio in Parlamento, contiene delle previsioni decisamente positive per l'intero mondo della intermediazione assicurativa e che ACB, sin dal momento della emanazione del Codice delle Assicurazioni Private, ha insistentemente chiesto di approvare.

Il Legislatore Italiano, non arrivandoci il Regolatore (sebbene più volte sollecitato in tal senso da questa Associazione), ha finalmente chiarito che:

- a) tutti gli intermediari di prima fascia (Sezioni A, B, D), nonché quelli stranieri registrati nell'elenco allegato al RUI, possono collaborare nello svolgimento della propria attività con intermediari appartenenti alla stessa sezione così come con intermediari appartenenti a sezioni diverse del RUI;
- b) la condizione perché la predetta attività sia legittima è che, prima di concludere ogni contratto venga data una corretta e completa informativa circa l'intervento di più intermediari, la loro sezione di appartenenza ed il ruolo da essi svolto nell'ambito della forma di collaborazione adottata;

c) quando l'intermediazione è svolta in collaborazione tra uno o più intermediari, tutti rispondono in solido verso il cliente salve le rivalse reciproche nei rapporti interni.

Questa impostazione è assolutamente in linea con i principi fondamentali stabiliti dal Legislatore Comunitario con la Direttiva IMD 1 in base ai quali:

- i. la finalità della norma comunitaria consisteva nel realizzare un vero mercato comune dell'assicurazione, mediante lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta di prodotti sul mercato, accompagnata da una adeguata protezione del cliente;
- ii. l'attività di intermediazione veniva definita e descritta in modo uniforme in modo che fosse recepita in modo simile in tutti i Paesi Membri;
- iii. la protezione del cliente veniva apprestata mediante una idonea informativa precontrattuale riferita sia allo status dell'intermediario e alla sua più o meno marcata indipendenza rispetto all'impresa assicurativa, sia ai contenuti del contratto proposto.

Le opportune precisazioni del Legislatore Italiano delegato si iscrivono proprio nella linea dello sviluppo e della diversificazione dell'offerta al cliente mantenendo, nel contempo, un livello adeguato di protezione di quest'ultimo, che si realizza attraverso una corretta informativa precontrattuale.

Queste nuove modalità operative consentono quindi di far emergere e legittimare strutture di collaborazione tra intermediari medio piccoli, che agiscono in *network* fra di loro, ma anche tra agenti e broker quando i prodotti contemplati nel mandato ricevuto dalla Compagnia non sono sufficienti a soddisfare le esigenze assicurative del cliente ed, infine, tra

agenti o broker e banche, SIM o istituti finanziari, realizzando così quella che, peraltro, era già una struttura prevista dall'art.119 del C.A.P.

Come detto, ACB ha da sempre creduto che il divieto di collaborazione tra intermediari assicurativi fosse contrario alla lettera ed allo spirito della Direttiva IMD, ingiustificatamente lesivo degli interessi degli intermediari italiani, oltre che costituire un serio ostacolo alla operatività *cross-border* degli intermediari comunitari che volessero operare in Italia.

Per far valere queste istanze ACB, con l'assistenza del proprio legale Avv. Carlo F. Galantini e del Prof. Avv. Marco Frigessi di Rattalma, aveva chiesto anche l'intervento della Commissione Europea la quale, sebbene non abbia ritenuto di procedere per infrazione, ha tuttavia condotto una serrata interlocuzione con ISVAP che ha indotto questo Istituto a rivalutare la problematica con ulteriori approfondimenti con le categorie interessate, anche in attesa degli sviluppi che sarebbero intervenuti con l'aggiornamento della IMD 1.

ACB ha poi deciso di partecipare attivamente alle attività del BIPAR nell'ambito delle consultazioni dirette a patrocinare un aggiornamento della disciplina dell'IMD in termini favorevoli alla categoria degli intermediari in genere ed in particolare dei broker e questo processo è tutt'ora in corso.

Ma è stato in occasione di una recente audizione delle associazioni di categoria degli intermediari, avanti ai delegati del Governo e dell'Autorità di Vigilanza, che ACB ha nuovamente perorato la causa dell'abolizione dei vincoli alla collaborazione tra intermediari, presentandola come il più efficace e semplice strumento per muovere il mercato ed aumentare la diversificazione dell'offerta di prodotti per la clientela.

Spiegando, altresì, che tale provvedimento avrebbe permesso l'effettivo funzionamento della tanto discussa norma che impone il confronto dei preventivi nella vendita di polizze rc auto; il tutto senza diminuire la

protezione del cliente che viene assicurata attraverso una corretta e completa informativa precontrattuale.

Ebbene siamo sicuri che le argomentazioni di ACB siano state condivise dal Governo e poste alla base della scelta per l'adozione delle disposizioni di cui ai menzionati commi 10, 11 e 12 dell'art. 22 del Decreto Crescita.

Ora si tratta di stimolare la negoziazione privata per la regolazione delle forme di collaborazione atte a disciplinare i rapporti tra intermediari che decidano di collaborare tra di loro e di sicuro ACB fornirà un valido contributo di assistenza ai propri associati.

L'ulteriore sfida è quella di seguire i lavori parlamentari ed assumere tutte le iniziative che possano agevolare il mantenimento del testo dei predetti commi dell'art. 22 nella formulazione proposta dal Governo, onde evitare che l'importante apertura di cui si discute venga vanificata in sede di conversione nel tentativo di riportare il mondo della intermediazione alle consuete "gabbie", così ben volute da chi alla libera concorrenza e allo sviluppo dell'offerta preferisce una più familiare e gestibile compartimentazione dei mercati.

il Presidente ACB

Luigi Viganotti

